



## Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile

---

*Servizio Pianificazione Urbanistica*

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

**OGGETTO:**

**Procedimento Unico finalizzato all'approvazione del progetto di Ampliamento di edificio ad uso commerciale-uffici in località Cicogna, in variante alla pianificazione vigente**

proposto da:

**Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA**

**PROCEDIMENTO:**

“Procedimento unico” di cui all'art.53, comma 1, lettera b), della L.R. 24/2017

Valutazioni previste ai sensi dell'art. 53 della LR n. 24/2017 e valutazione di sostenibilità dei piani (ValSAT), ai sensi dell'art. 19 della L.R.24/2017

Bologna, 23 luglio 2024

*Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna*

## **SOMMARIO**

1. QUADRO DI RIFERIMENTO.....	2
1.1. QUADRO NORMATIVO .....	2
1.2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE.....	2
1.2. CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTI.....	3
2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA .....	3
2.1. PARAMETRI URBANISTICI .....	3
2.2. AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE AR.A.39.....	4
2.3. SCHEMA DI CONVENZIONE .....	5
2.4. PERICOLOSITÀ IDRAULICA.....	5
2.5. PERMEABILITÀ E PARCHEGGI.....	6
2.6. ULTERIORI SEGNALAZIONI - ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE SUL PROCEDIMENTO UNICO .....	6
2.7. ULTERIORI SEGNALAZIONI - FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO .....	7
3. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE.....	7
3.1. PREMessa.....	7
3.2 ESITI DELLA CONSULTAZIONE .....	7
3.3 CONCLUSIONI .....	8
4. ALLEGATI.....	8

## 1. QUADRO DI RIFERIMENTO

### 1.1. QUADRO NORMATIVO

La L.R. 24 /2017 sulla "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in vigore dal 1° gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti, e indica i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa introduce il "procedimento unico" disciplinato dall'art. 53, per *"l'approvazione di [...] progetti di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, ovvero [...] di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate"*.

### 1.2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

Il Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Amministrazione procedente, ha avviato il procedimento unico in oggetto, convocando la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, alla quale sono state invitate a partecipare tutte le Amministrazioni e i servizi competenti a rilasciare, sul progetto, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente.

La proposta consiste nella parziale ristrutturazione edilizia del complesso artigianale sito in via Emilia n. 295 nell'ambito produttivo sovracomunale della Cicogna a est del capoluogo di San Lazzaro di Savena. In particolare viene prevista la demolizione e ricostruzione dell'edificio denominato "corpo 01", di proprietà della società Mase s.r.l., per realizzare un nuovo fabbricato di 481,23 mq di SU, con un incremento rispetto all'esistente pari a 291,76 mq, destinato ad autosalone al piano terra e ad uffici amministrativi e direzionali del Gruppo Morini al piano primo. Viene segnalato nella relazione generale che tale edificio è già stato demolito ed è in corso di nuova costruzione autorizzata con SCIA del 10.10.2022. Per la porzione di capannone denominata "corpo 04", di altra proprietà, si propone un incremento di SU (45,57 mq) attraverso la realizzazione di un soppalco senza incremento di volume.

Il progetto comporta variante specifica cartografica al PSC e variante specifica cartografica e normativa al RUE. In particolare la proposta di variante prevede la ridefinizione del confine tra gli ambiti interni al territorio urbanizzato ASP.A e AR.A.39 nel PSC e nel RUE, facendolo coerentemente coincidere con le proprietà catastali e quindi i limiti effettivi del lotto esistente. Viene inoltre individuato graficamente un nuovo ambito sottoposto a Intervento Unitario Convenzionato (IUC) denominato *IUC 33 – Via Emilia – ambito ASP.A*, attorno all'area sottoposta all'intervento proposto, alla quale viene attribuita una specifica disciplina avente i seguenti parametri urbanistici:

- Interventi ammessi: MO, MS, RRC, RE e NC per mq 45,57 secondo la disciplina degli ambiti ASP.A NC per mq 291,76 tramite PU ex art. 53 della LR 24/2017
- Usi ammessi: quelli previsti per gli ASP.A oltre che l'uso b1 comprese le tipologie commerciali di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita. (auto + moto)
- ST su base catastale = mq 9.085
- SU max = SU esistente (da PU mq 6.043,82) + mq 291,76 + 45,57 = = tot. mq. 6.381,15

Rispetto alle dotazioni territoriali richieste dagli strumenti urbanistici vigenti la relazione generale prevede la cessione di 5 parcheggi pubblici e di 4 spazi per moto/bici, oltre al necessario spazio di manovra di accesso per il pubblico, mentre nella bozza di convenzione

si specifica che tali aree rimarranno di proprietà privata, ma ad uso pubblico, sempre accessibili.

## 1.2. CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTI

Il **PTM** classifica l'area come ambito produttivo sovracomunale della conurbazione bolognese denominato "Cicogna", all'interno del territorio urbanizzato di prima individuazione. Ricade inoltre in zona B di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura, di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP, Allegato B al PTM vigente in quanto costituente pianificazione regionale.

Il **PSC** di San Lazzaro di Savena classifica l'area d'intervento nella sua quasi totalità come "ASP.A - Ambiti produttivi sovracomunali consolidati" e per una piccola porzione, comunque appartenente allo stesso lotto, come "AR.A.39 - Ambiti da riqualificare per rifunionalizzazione" all'interno del territorio urbanizzato in località Cicogna. Per la classificazione principale dell'area relativa agli ambiti produttivi il Piano strutturale indica che *"Il RUE disciplina le modalità di intervento nelle porzioni urbanizzate ASP.A, nel rispetto di una capacità edificatoria massima è definita dall'indice di densità fondiaria  $U_f = 0,70$  mq/mq. [...] Il RUE disciplina, oltre agli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi esistenti alla data di adozione del PSC, gli interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento nei lotti parzialmente o totalmente insediati alla stessa data, promuovendo la qualificazione degli insediamenti esistenti e disciplinando gli eventuali ampliamenti, i completamenti, e le variazioni delle destinazioni d'uso, disciplinate anch'esse dal RUE."*

Il **RUE**, che presenta la stessa classificazione senza ulteriori specificazioni, ammette all'art. 43 per gli ambiti ASP.A gli interventi edilizi MO, MS, RRC, RE, oltre agli interventi di NC nel rispetto dei seguenti limiti:

- $U_f \text{ max} = 0,70$  mq/mq;
- $Q \text{ max} = 60\%$  (o  $Q$  superiore se preesistente in caso di ampliamento)
- $S_p \text{ minima} = 10\%$  della SF (o  $S_p$  preesistente se inferiore in caso di ampliamento)

Sono inoltre ammessi i seguenti usi: b1 (con esclusione delle tipologie commerciali di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita), b2, b3, b4, b5, b6, b8, b10.1 (con esclusione delle scuole dell'obbligo), b12, b14.1, b14.2, b16, c1, c2, c3, c6, d6, e1, f1, f2, f3, f4, f5, f6. Si ammette inoltre "l'insediamento di medie strutture di vendita di prodotti non alimentari, b11.1n, b11.2n, entro i limiti stabiliti dalla disciplina regionale vigente e dal P.O.I.C. per le aggregazioni commerciali di rilevanza comunale, ovvero max mq 5.000 di Sv per ciascuna zona delimitata da strade o zone diverse".

## 2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

In relazione alle competenze della Città metropolitana sulla coerenza con la pianificazione sovraordinata, i contenuti della proposta risultano in via generale coerenti con il quadro pianificatorio sopra descritto. Si esprime pertanto **l'assenso alla conclusione della procedura relativa alla variante al PSC e al RUE vigenti**, nel rispetto delle **riserve** di seguito riportate:

### 2.1. PARAMETRI URBANISTICI

Il progetto propone l'ampliamento di due edifici portando alla richiesta di una SU massima sul lotto pari a 6.381,15 mq, dettagliata nella nuova proposta scheda normativa IUC 33. L'incremento di SU rispetto allo stato di fatto deriverebbe dall'incremento di 291,76 mq nella

demolizione e ricostruzione del corpo 01 con ampliamento, mentre altri 45,57 mq dal potenziale aumento in soppalco del corpo 04 senza aumento di volume. In particolare questa ulteriore necessità viene giustificata nella relazione urbanistica come segue: *“Poiché il Gruppo Morini ha necessità di realizzare un ampliamento di uno dei fabbricati (CORPO 01), e che allo stato attuale non ci sono possibilità edificatorie residue per il mappale 83, in quanto l'indice espresso dall'ambito ASP.A è stato utilizzato completamente, la Variante propone innanzi tutto la ridefinizione del confine tra gli ambiti ASP.A e AR.A.39, sia nel PSC che nel RUE, facendolo coerentemente coincidere con le proprietà catastali. Per la realizzazione dell'intervento proposto, occorre poi attribuire una capacità edificatoria ulteriore che tenga conto delle superfici esistenti sull'intero compendio ricompreso al F. 9 mappale 83 e di quella necessaria per l'ampliamento, mediante l'individuazione di uno specifico Intervento Unitario Convenzionato (IUC), disciplinato dalle norme di RUE, che riconosca legittimamente anche la quota di spettanza della proprietà terza (corpo 4), calcolata in mq 45,57 con riferimento alla sola estensione dell'ambito ASP.A.”* Inoltre nella stessa relazione di variante urbanistica si avanza la richiesta di "arrotondare" l'indice Uf a 0,71, incrementando ulteriormente la capacità edificatoria ammissibile.

In proposito, si ritiene necessario chiarire quale sia l'attività economica insediata nel corpo 04 e la relativa esigenza di ampliamento, ricordando che nell'ambito del procedimento unico ex art. 53 non è possibile attribuire delle capacità edificatorie slegate dalle effettive esigenze di sviluppo direttamente manifestate da attività economiche insediate. Inoltre tali varianti urbanistiche devono essere circoscritte alle condizioni di realizzazione dello specifico progetto di ampliamento presentato dall'attività economica insediata e non possono estendere incrementi di indici edificatori ad altre imprese in ragione di una mera coesistenza sullo stesso compendio edilizio o per eventuali "arrotondamenti" dell'indice edilizio.

Si chiede quindi di mantenere nella nuova scheda "IUC 33" e nella relazione di variante solo le quantità derivanti dai progetti di ampliamento presentati e adeguatamente giustificati come sopra indicato, in modo da garantire anche la coerenza con l'indice generale per gli ambiti ASP.A, pari a 0,7, stabilito dallo stesso PSC all'art. 4.29, comma 3.

Si segnala inoltre che nella relazione generale viene indicato l'uso b7 per il corpo 04, che tuttavia non è previsto tra gli usi ammissibili del RUE per gli ambiti ASP.A, ma non se ne prevede l'inserimento nemmeno fra quelli della nuova scheda "IUC 33". Perciò, prendendo atto della legittimità dell'uso in essere nel corpo 04 dichiarata nella documentazione integrativa, si chiede di indicare tale uso nella scheda IUC, qualora ricorrano i presupposti per confermare le capacità edificatorie aggiuntive al corpo 04 nell'ambito del presente procedimento unico, come sopra richiesto.

#### **RISERVA 1**

Tenuto conto che ad esito dei procedimenti unici ex art. 53 è possibile attribuire esclusivamente capacità edificatorie legate dalle effettive esigenze di sviluppo direttamente manifestate da attività economiche insediate, si chiede di chiarire quale sia l'attività economica insediata nel corpo 04 e la relativa esigenza di ampliamento e di limitare di conseguenza le capacità edificatorie ammesse nella nuova scheda "IUC 33" e nella relazione di variante urbanistica alle sole quantità derivanti dai progetti di ampliamento presentati e adeguatamente giustificati, anche al fine di rispettare l'indice generale ammesso dal PSC per gli ambiti ASP.A. Si richiede inoltre di inserire anche l'uso previsto per il corpo 04 nella scheda IUC in variante alla pianificazione vigente, qualora ricorrano i presupposti per confermarne le capacità edificatorie aggiuntive.

#### **2.2. AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE AR.A.39**

Prendendo atto della rettifica del confine tra l'ambito oggetto di intervento, classificato come ASP.A e il contiguo ambito di riqualificazione AR.A.39, si rileva come l'obiettivo della pianificazione vigente per quest'ultimo comparto sia il recupero di una villa storica e della sua area limitrofa con particolare attenzione alla *“valorizzazione degli edifici storici presenti”*. A questo proposito, tenuto conto della necessità di riconoscere l'effettivo assetto proprietario delle aree, si invita l'Amministrazione a valutare l'inserimento di prescrizioni specifiche per

la parte della nuova scheda IUC precedentemente compresa nell'ambito di riqualificazione che limitino gli interventi ammessi soltanto a quelli che non interferiscono con gli obiettivi di recupero e valorizzazione della villa storica, ad esempio mantenendone intatta la visuale dalla via Emilia per la porzione di competenza.

## **RISERVA 2**

Tenuto conto della necessità di rettificare il confine tra l'ambito oggetto di intervento, classificato come ASP.A e il contiguo ambito di riqualificazione AR.A.39, si invita l'Amministrazione a valutare l'inserimento di prescrizioni specifiche per la porzione di area comprese nella nuova scheda IUC precedentemente compresa nell'ambito di riqualificazione che limitino gli interventi ammessi soltanto a quelli che non interferiscano con gli obiettivi di recupero e valorizzazione della villa storica esistente.

### **2.3. SCHEMA DI CONVENZIONE**

Nello schema di convenzione trasmesso sono presenti numerosi riferimenti allo strumento attuativo dell'Accordo Operativo, che si chiede di eliminare, dato che il presente progetto è sottoposto all'approvazione tramite il procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017. Inoltre si rileva che l'incremento di SU proposta all'art. 2 del documento per il corpo 04 non corrisponde a quello della relazione generale, che si chiede quindi di correggere e portare a coerenza con quanto indicato negli elaborati progettuali e di variante urbanistica, al netto della necessaria verifica dei presupposti per tale ampliamento richiesti nella riserva 1.

All'art. 3 dello schema di convenzione viene indicato che tutti gli interventi *“dovranno essere ultimati entro dieci anni dalla stipulazione della presente convenzione che ha pertanto validità e durata dieci anni”*. Vista la natura limitata dell'intervento proposto, consistente principalmente nella demolizione e ricostruzione di un piccolo fabbricato, nonché la necessità nei procedimenti unici ex art. 53 della LR 24/2017 di prevedere *“una tempistica che assicuri la completa e celere attuazione dell'intero intervento di ampliamento”* descritta al capitolo 2.1.1 dell'Atto di coordinamento tecnico approvato con DGR 1577/2024, rispetto al quale si rimanda alle ulteriori segnalazioni successive, si chiede di definire nella convenzione urbanistica una tempistica più breve e congrua rispetto all'entità dell'intervento.

Al successivo art. 15 viene riportato che *“L'impostazione planivolumetrica degli interventi previsti nel progetto urbano è da ritenersi vincolante per quanto concerne le sedi viarie, l'articolazione dei parcheggi e verde privato e la delimitazione dei corpi di edificio di intervento. Non costituiscono modifiche sostanziali al progetto urbano quelle che investono l'assetto tipologico e distributivo degli edifici o che derivino dalla specificazione architettonica dei contenuti planivolumetrici”*. Tenuto conto che il procedimento unico in oggetto è dedicato esplicitamente, all'art. 53, comma 2, della LR 24/2017 all'approvazione del progetto degli interventi proposti, si chiede di eliminare tali possibilità di modifica in quanto le presenti valutazioni di sostenibilità sono state effettuate sugli elaborati progettuali presentati.

## **RISERVA 3**

Nello schema di convenzione si chiede di eliminare gli impropri riferimenti all'Accordo Operativo, di rettificare l'incremento di SU per il corpo 04 in coerenza con gli elaborati progettuali qualora ne ricorrano i presupposti indicati nella riserva 1, di definire una tempistica di conclusione delle opere più breve e congrua rispetto all'entità dell'intervento, nonché di eliminare le possibilità di modifica del progetto presentato di cui all'art. 15.

### **2.4. PERICOLOSITÀ IDRAULICA E ACQUE REFLUE**

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), classifica l'area come “P2 aree ad alluvioni poco frequenti tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità)” sia per il reticolo secondario di pianura che per il reticolo principale. Tenuto conto della presenza delle dichiarazioni in merito al non incremento del rischio idraulico, si evidenzia che non sono stati espressi pareri dalle autorità competenti in relazione al rischio idraulico riferito al reticolo principale. A tal proposito, come indicato da ARPAE AACM, si chiede che nella

Dichiarazione di Sintesi sia espressamente riportato l'impegno del Comune a non incrementare in alcun modo il rischio di alluvioni nell'area e a verificare che siano garantiti, in caso di alluvioni, tutti i collegamenti e le connessioni infrastrutturali.

#### **RISERVA 4**

In relazione alla pericolosità idraulica dell'area di intervento, visto che le autorità competenti in merito non hanno espresso pareri, come indicato da ARPAE AACM, si chiede che nella Dichiarazione di Sintesi sia espressamente riportato l'impegno del Comune a non incrementare in alcun modo il rischio di alluvioni nell'area e a verificare che siano garantiti, in caso di alluvioni, tutti i collegamenti e le connessioni infrastrutturali.

#### **2.5. PERMEABILITÀ E PARCHEGGI**

L'area oggetto di intervento ricade in zona B di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura, di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP, Allegato B al PTM, all'interno delle quali per i territori urbanizzati è promosso l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, e il RUE prevede per gli ambiti ASP.A una Sp minima = 10% della SF (o Sp preesistente se inferiore in caso di ampliamento). Il progetto prevede al fine l'incremento della superficie permeabile da mq. 425,71 (5%) a mq. 937,77 (10,3%) anche attraverso la posa di grigliato inerbito in nuove superfici carrabili e di sosta, considerato permeabile al 100%. Inoltre nel progetto si prevede la realizzazione di nuovi 23 posti auto rispetto ai 70 esistenti, di cui 5 parcheggi pubblici e 13 parcheggi pertinenziali. Negli elaborati esaminati viene dichiarato che questi ultimi sono calcolati in eccesso rispetto a quanto richiesto dal RUE, visto anche che le quantità di parcheggi pertinenziali devono essere calcolate rispetto alla "*Su aggiuntiva, e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità edilizia non risultino sufficienti*" (art. 21, comma 19, RUE).

Pertanto, visto quanto rilevato da ARPAE AACM rispetto al livello di permeabilità non totale di un grigliato destinato a parcheggio, si chiede di valutare la possibilità di destinare parte dei parcheggi pertinenziali a verde a permeabilità profonda, una volta verificata l'assenza di specifici fabbisogni per l'intero compendio esistente.

#### **RISERVA 5**

Per favorire la permeabilità dell'area d'intervento, visto il sovradimensionamento dei parcheggi pertinenziali, si chiede, visto quanto rilevato da ARPAE AACM in merito alla permeabilità del grigliato inerbito, di valutare la possibilità di rivedere la destinazione di alcuni di essi verso aree verdi a permeabilità profonda, una volta verificata l'assenza di specifici fabbisogni per l'intero compendio esistente.

#### **2.6. ULTERIORI SEGNALAZIONI - ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE SUL PROCEDIMENTO UNICO**

Si segnala che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1577 dello scorso 08.07.2024 un Atto di coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 47 della L.R. 24/2017 "*in merito agli interventi di edilizia residenziale sociale (ERS) e al procedimento unico di cui all'art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017*", che esamina nel dettaglio il procedimento unico previsto e disciplinato dall'art. 53 della L.R. 24/2017, fornendo precise indicazioni operative "*ai fini dell'uniforme e corretta applicazione di questo istituto in tutto il territorio regionale*".

Pertanto si ritiene necessario che il Comune verifichi, ai fini della positiva conclusione del procedimento, la rispondenza della documentazione presentata e del progetto proposto anche alla luce dei contenuti di dettaglio introdotto dal suddetto Atto di coordinamento tecnico.

In particolare si evidenzia il capitolo 2.1.1 "Livello di progettazione richiesto", all'interno del quale vengono elencati gli elaborati necessari per i procedimenti ex art. 53. Con riguardo al

procedimento in oggetto si chiede al Comune di verificare la rispondenza della documentazione presentata, con particolare riferimento al cronoprogramma degli interventi e del piano economico finanziario (PEF), da inserire tra gli elaborati nel rispetto di quanto indicato nell'Atto di coordinamento tecnico.

Inoltre si fa presente che vengono precisate le casistiche dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento unico, al successivo capitolo 2.3.3, che comprendono in primo luogo la corrispondenza fra soggetto proprietario dell'immobile e titolare dell'attività economica nonché una serie di ipotesi nelle quali è dimostrato il vincolo funzionale tra intervento di ampliamento e attività economica, la quale deve essere chiaramente beneficiaria finale dell'intervento. Rispetto al caso specifico si chiede al Comune di verificare la ricorrenza dei suddetti requisiti, nelle relazioni che intercorrono tra la società Mase s.r.l., il Gruppo Morini, i proprietari e i titolari dell'attività economica insediata nel corpo 04, nonché la società Alma s.r.l. indicata come attività richiedente nelle tavole progettuali relative al corpo 01, accertando, qualora ne emerga la necessità, che tutti i soggetti proprietari e gli imprenditori insediati abbiano sottoscritto l'istanza di procedimento unico e abbiano fornito tutta la documentazione richiesta dall'Atto di coordinamento.

## **2.7. ULTERIORI SEGNALAZIONI - FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO**

L'intervento proposto ricadente nell'ambito produttivo sovracomunale "Cicogna", oggetto di Accordo territoriale vigente, contribuisce al Fondo perequativo metropolitano, in coerenza con l'art. 51, comma 2, lettera i), del PTM.

Si prende atto della prima quantificazione degli importi degli oneri di urbanizzazione secondaria nonché del contributo straordinario, stimati rispettivamente in € 22.941,08 e € 6.220,00, dei quali si ricorda che una quota pari al 50% confluirà nel Fondo. In proposito si rammenta al Comune la necessità di accantonare le risorse previste nonché di provvedere agli adempimenti previsti dal Regolamento di gestione del Fondo.

## **3. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE**

### **3.1. PREMessa**

La Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali e delle relative varianti, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Come indicato nella DGR 1795 del 31.10.2016, in attuazione della L. R. 13 del 2015, l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (Aacm) di Arpaè predispone una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città Metropolitana.

### **3.2 ESITI DELLA CONSULTAZIONE**

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti: Arpaè Apam, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Telecom. Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat in esame per quanto di propria competenza, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

Inoltre i seguenti Enti convocati alla Conferenza non hanno espresso parere scritto o durante le sedute, ritenuto quindi dal Comune equivalente a un parere favorevole senza prescrizioni: Ausl, Regione Emilia-Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna, Consorzio della Bonifica Renana, Hera, Inrete, E-Distribuzione.

Si prende infine atto che durante il periodo di deposito, dal 11.10.2023 e per i successivi 60 giorni, non sono pervenute osservazioni.

### 3.3 CONCLUSIONI

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla Valsat, condizionata** al recepimento delle valutazioni di cui al capitolo 2, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, anche tenendo conto delle considerazioni ambientali indicate nella “proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da Arpae Aacm (allegato A).

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvata la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito web e a trasmetterli alla Città metropolitana.

Si ricorda, infine, che secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2017, ai sensi dell'art. 53 comma 5, l'espressione della posizione definitiva dell' ente titolare degli strumenti di pianificazione cui l'intervento comporta variante – nel caso in oggetto il Comune di San Lazzaro di Savena – è subordinata alla preventiva pronuncia dell'organo consiliare, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte del medesimo organo entro trenta giorni dall'assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi.

### 4. ALLEGATI

A. istruttoria in merito alla valutazione ambientale di Arpae Aacm

B. parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).

Firmato:  
La Responsabile  
Servizio Pianificazione Urbanistica  
(Ing. Mariagrazia Ricci)

Firmato:  
Il Funzionario Tecnico  
(Ing. Francesco Selmi)